LEGISLATURA XIX — 18 SESSIONE — DISCUSSIONI — 28 TORNATA DEL 22 LUGLIO 1896

che saranno discussi gli altri articoli della legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fortis.

Fortis, presidente della Commissione. Devo proporre una rettifica che l'onorevole ministro sicuramente accetterà.

Egli lasciò intendere che il capoverso ove è detto: « Sarà esente dall' imposta il capitale delle Società nazionali od estere, che si costituiranno per acquistare lo zolfo a scopo di rivenderlo » non si riferisce che alla Sicilia, aggiungendo, a giustificazione del suo concetto, che l'industria zolfifera delle Romagne e delle Marche non ha bisogno di tale privilegio, perchè lo zolfo entra in circolazione esente dalla lira, che colpisce lo zolfo siciliano. L'onorevole ministro volle certamente riferirsi alla lira, di cui parla l'articolo 2 nella prima parte così concepita:

« Per le zolfare di Sicilia, ferme restando l'imposta e la sovrimposta sui terreni e la tassa di registro sui trasferimenti delle zolfare, non che sulla cessione, anche temporanea, del diritto di estrazione, ogni altra tassa diretta o indiretta, erariale o comunale sulla produzione e sul commercio dello zolfo, è sostituita, per il periodo di cinque anni, a decorrere dal 1º luglio 1896, con la tassa unica di lire una per ogni tonnellata. »

Ora io osservo, in primo luogo, che questo provvedimento dura solo cinque anni; e in secondo luogo che è corrispettivo dell'esenzione di altri tributi. E se l'industria ed il commercio degli zolfi Marchegiani e Romagnoli restano gravati da quei tributi, che in Sicilia sono surrogati dalla lira, è naturale che non debbano essere privati del beneficio di cui parla il capoverso dell'articolo 2. Mi pare che l'onorevole ministro dovrebbe accettare senz'altro questa rettifica, perchè essa discende a rigor di logica dalla interpretazione naturale della sua disposizione di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Picardi.

Picardi. Richiamo l'attenzione del Governo sopra un emendamento, che vorrei proporre al secondo capoverso dell'articolo. Ho la persuasione che col mio emendamento molti dubbi già manifestati potrebbero eliminarsi, e soprattutto i dubbi manifestati dall'onorevole Sonnino; poichè questi dubbi mi sembrano assai fondati pel modo vago e generico onde il secondo capoverso è formulato.

A me pare vi sia una lacuna nel capoverso; poichè è la persona che paga, non è il capitale che può essere ricercato ai fini della tassazione. Non so, forse la memoria m'inganna, ma, mentre questo disegno di legge era allo studio presso la Commissione, alcune Camere di commercio della Sicilia proposero al Ministero delle finanze il quesito sulla estensione da darsi al secondo capoverso di questo articolo; e, ripeto, se la memoria non mi tradisce, mi pare che il Ministero delle finanze abbia risposto che avrebbe chiarito l'articolo in questo senso, come appunto io vorrei emendarlo, cioè nel senso che « sarà esente dalla tassa di registrazione l'atto costitutivo delle società nazionali ed estere, che si costituiranno per acquistare lo zolfo a scopo di rivenderlo. »

Con questa locuzione avremo eliminata la questione della ricchezza mobile; perchè convengo anch'io che non sia possibile sgravare della imposta di ricchezza mobile il capitale nazionale ed estero, che esercita l'industria dello zolfo; ma ritengo ragionevole che, per favorire la soluzione di una crisi, la quale tanto interessa l'economia nazionale, si debba facilitare l'affluenza dei capitali necessari alla estrazione degli zolfi.

Ora nel secondo capoverso non v'è nessuna limitazione di luogo; la società può costituirsi tanto in Sicilia quanto a Milano, o a Firenze; e la sola esenzione, che noi proponiamo al fine di attrarre i capitali esteri all'industria zolfifera, è unicamente appunto la esenzione dalla tassa di registro per l'atto costitutivo delle Società nazionali ed estere, che si costituiranno per acquistare lo zolfo a scopo di rivenderlo.

In questo senso abbiamo un precedente che mi piace ricordare, perchè fu l'onorevole Sonnino che lo propose alla Camera: nella legge bancaria abbiamo esentato dalla tassa di registro tutti i contratti di trasferimento d'immobili ipotecati agli Istituti di credito fondiario.

Fu un provvedimento savio, che la Camera accettò ben volentieri, come quello che poteva, in una certa guisa, alleviare la crisi dei nostri Istituti di credito.

Ora io mi appiglio a quel precedente, ne invoco l'equità, e credo che non sia un errore il favorire, se volete, anche per un periodo determinato, la costituzione di società nazionali ed estere per lo scopo dell'espor-